

DCO 607/2015/R/GAS

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (sez VI, 12 giugno 2015 n. 2888/15) relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (delibera ARG/gas 184/09)

Osservazioni Anigas

Milano, 25 gennaio 2016

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 607/2015/R/GAS (di seguito DCO) con cui l'Autorità illustra gli orientamenti in merito alla modifica della disciplina del terzo periodo di regolazione tariffaria del servizio di trasporto (RTTG 2010-2013 - delibera ARG/gas 184/09), in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2888/2015 che ne ha annullato i criteri i) sulla ripartizione dei ricavi tra la componente di *capacity* e la componente di *commodity* e ii) sul riconoscimento dei costi del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione (gas di autoconsumo).

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas rileva che l'ambito di applicazione del presente DCO è limitato alla modifica della disciplina tariffaria relativa al periodo 2010-2013. Al fine di perseguire certezza e chiarezza dell'intero quadro regolatorio di riferimento, Anigas segnala l'urgenza che siano posti in consultazione quanto prima anche gli eventuali interventi di modifica della disciplina tariffaria del trasporto del quarto periodo di regolazione (RTTG 2014-2017).

In termini generali, Anigas auspica che l'Autorità adotti misure coerenti con le pronunce giurisdizionali e che tengano conto del fatto che i soggetti in passato hanno preso decisioni in base a un diverso quadro tariffario (come spiegato in seguito). Tutto ciò a vantaggio della solidità del quadro regolatorio e al fine di evitare l'instaurarsi di ulteriori contenziosi.

Con riferimento agli orientamenti illustrati nel DCO, Anigas innanzitutto ravvisa la mancanza degli elementi di dettaglio necessari per l'analisi degli impatti e dei processi sottesi alla nuova disciplina proposta per il riconoscimento dei costi del gas per autoconsumo.

In ogni caso, Anigas ritiene che l'Autorità debba adottare soluzioni pro-futuro. In particolare, si ritiene che il ricalcolo delle partite economiche non debba assumere natura di "conguaglio retroattivo", stante il principio di certezza della regolazione e tenuto conto delle variazioni nel frattempo intervenute nella filiera, sia in termini di operatori che in termini di relative controparti contrattuali.

L'eventuale applicazione di un conguaglio "massivo" retroattivo, come quello delineato nel documento, darebbe luogo a forti criticità nonché un potenziale conguaglio nei confronti di tutti i clienti finali, le cui condizioni economiche di fornitura sono state calcolate ai sensi del TIVG a partire dai corrispettivi di trasporto approvati per ciascun anno e in particolare dall'1 ottobre 2013 prendendo convenzionalmente a riferimento il corrispettivo del punto di *entry* del trasporto di Passo Gries e la relativa % di gas di autoconsumo.

Alla luce di tali considerazioni, si segnala l'opportunità che l'eventuale applicazione di un corrispettivo addizionale del trasporto, quale soluzione per l'implementazione di quanto previsto dal Consiglio di Stato, avvenga attraverso un corrispettivo variabile *ad hoc* applicato in uscita dal sistema, definito con congruo anticipo per consentire prevedibilità del medesimo e un tempestivo adeguamento delle offerte commerciali. Ciò in linea con quanto già previsto dall'Autorità con la delibera 60/2015, con la quale il Regolatore è intervenuto sulle disposizioni inerenti le maggiorazioni dei corrispettivi variabili della tariffa di trasporto (CVOS stoccaggio, CVBL bilanciamento e CVI contenimento dei consumi) prevedendone l'applicazione dal 1° ottobre 2015 ai volumi di gas prelevati dal sistema, anziché ai quantitativi immessi. Ciò al fine di eliminare le incertezze e i potenziali effetti distorsivi sulle quotazioni al PSV e sui processi di assegnazione della capacità mediante asta.

Resta ferma la necessità in tutti i casi di garantire neutralità ai TSO interessati, in virtù del principio di invarianza dei ricavi riconosciuti in applicazione della metodologia tariffaria, salvaguardando al contempo la stabilità dei flussi di cassa.